

**CONVENZIONE**  
**PER L'UTILIZZO DA PARTE DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI**  
**E LA BIODIVERSITÀ DELL'EMILIA CENTRALE**  
**DEI SERVIZI DELL'UFFICIO STAMPA DELLA PROVINCIA DI MODENA**

**La Provincia di Modena** con sede legale in Viale Martiri della Libertà 34 – 41121 Modena,  
C.F./P.Iva 01375710363 rappresentata dal Presidente *pro-tempore* \_\_\_\_\_

in esecuzione della deliberazione consiliare n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

e

**L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Centrale** con sede legale  
in Viale Martiri della Libertà 34 – 41121 Modena C.F. 94164020367 - P. Iva 03435780360,

rappresentato da \_\_\_\_\_

in esecuzione della deliberazione consiliare n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Premesso che:

- L'art. 30, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) stabilisce che:
  - *al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;*
  - *le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;*
  - *per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.*
- L'art. 43, comma 3, della Legge n. 449 /1997, al fine di favorire l'innovazione della organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, prevede che "le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio".
- La Legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" all'art. 9 comma 1 prevede che "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un Ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa" e al comma 2 che "Gli Uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti".

Considerato che:

- *la legge 7 aprile 2014 n.56 c.d. "Del Rio" ha riformato le Province trasformandole in Enti di secondo livello;*
- *alle nuove Province sono attribuite funzioni fondamentali coerenti con la connotazione di ente di area vasta, ed inoltre, è loro riconosciuto un ruolo di coordinamento, supporto e assistenza ai Comuni, alle Unioni ma anche ad Enti Pubblici ricompresi nel territorio provinciale;*
- *la Provincia di Modena intende svolgere tale ruolo offrendo anche all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Centrale di cui è partecipe e che lo ha espressamente richiesto, la possibilità di avvalersi di una serie di servizi messi a disposizione dall'Ufficio stampa della Provincia per garantire una corretta, efficace e tempestiva comunicazione attraverso i media delle principali iniziative e progetti messi in campo dall'Ente di Gestione avvalendosi di figure professionali iscritte all'Ordine dei giornalisti;*

Si ritiene che l'utilizzo dei servizi dell'Ufficio stampa della Provincia da parte dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Centrale, rappresenti una opportunità per migliorare la loro comunicazione rivolta ai cittadini, per informarli sull'attività svolta e soprattutto per valorizzare il territorio, oltre a dare una maggiore efficacia all'azione amministrativa nel suo complesso, poiché la Provincia di Modena è Ente che partecipa in modo ufficiale all'Ente di Gestione in oggetto.

*TUTTO CIÒ PREMESSO,  
TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE*

### **Art. 1 - Oggetto dell'attività in convenzione**

1. La Provincia di Modena e l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Centrale (di seguito Ente di Gestione) sottoscrivono la presente convenzione al fine di usufruire dei servizi dell'Ufficio stampa della Provincia presso la sede della Provincia di Modena, in viale Martiri della libertà n. 34 Modena.
2. L'attività in convenzione riguarda la collaborazione dell'Ufficio stampa della Provincia per l'organizzazione dell'attività di informazione dell'Ente di Gestione sulle principali iniziative di carattere turistico, culturale, sportivo, di valorizzazione e sui principali progetti pubblici di interesse territoriale, secondo quanto stabilito dalla legge 150 del 2000 e con le modalità e i limiti previsti dall'art. 2 della presente convenzione.

### **Art.2 - Modalità dell'attività**

1. L'attività prevede l'organizzazione da parte dell'Ufficio stampa della Provincia - presso la sede della Provincia o in altro luogo ritenuto più idoneo, da individuare in base ai criteri di notiziabilità - di un massimo di tre conferenze stampa all'anno sui principali progetti e obiettivi dell'Ente di Gestione, tra cui citiamo a titolo esemplificativo e non esaustivo: la ricerca, il monitoraggio e la gestione del patrimonio floristico, vegetazionale e faunistico, la realizzazione e la manutenzione di percorsi pedonali e ciclabili attrezzati per una fruizione responsabile e sostenibile nell'ottica di un incremento ragionato di presenze turistiche sul territorio, il monitoraggio e la prevenzione dei danni prodotti dalla fauna selvatica, lo svolgimento di attività di divulgazione, informazione, educazione ambientale ed alla sostenibilità.

2. Rispetto a ogni evento, l'Ufficio stampa della Provincia può predisporre un Piano di comunicazione che prevede sia la conferenza stampa sia comunicati sullo stesso evento da fare uscire in momenti diversi.
3. Per l'organizzazione delle conferenze stampa la Provincia mette a disposizione una sala idonea nella propria sede, da utilizzarsi per questa tipologia di eventi, o altri luoghi da individuare.
4. Per le conferenze stampa nella sede della Provincia sarà realizzata documentazione fotografica a disposizione dell'Ente di Gestione.
5. Nell'organizzazione della conferenza stampa la Provincia si coordina con gli altri soggetti del territorio per evitare il più possibile sovrapposizioni con altre conferenze stampa.
6. Sarà cura dell'Ufficio stampa della Provincia, predisporre, sulla base delle indicazioni del Presidente dell'Ente di Gestione o suo delegato, i materiali relativi alle conferenze stampa: comunicati stampa e cartelle stampa su carta intestata dell'Ente di Gestione o personalizzati rispetto all'evento, a seconda delle modalità da concordare.
7. Oltre alla possibilità di usufruire del servizio di conferenza stampa, l'Ente di Gestione nella persona del Presidente, potrà usufruire di n. dieci comunicati stampa annuali predisposti dall'Ufficio stampa della Provincia, su indicazione del Presidente stesso o suo delegato, sempre sui temi indicati al punto 1 del presente articolo, per le quali si ritiene, di comune accordo, di non utilizzare lo strumento della conferenza stampa.
8. Per una maggiore visibilità delle iniziative di cui al punto 1 del presente articolo, la Provincia pubblica sul proprio sito istituzionale le notizie corredate da testi e foto con collegamento al sito dell'Ente di Gestione.
9. La Provincia mette a disposizione i propri canali social (Facebook e Instagram) per dare visibilità all'evento, attraverso la pubblicazione di materiale, il relink da altri canali/pagine, la produzione di post in accordo con l'Ufficio stampa.  
L'utilizzo dei social network avverrà in coerenza con le disposizioni normative ed i principi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) aggiornato con il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81.
10. Le principali notizie di cui al punto 1 del presente articolo, saranno oggetto anche di pubblicazione telematica "Newsletter - Provincia di Modena".
11. Resta facoltà dell'Ente di Gestione decidere di realizzare anche internamente o affidare un ulteriore eventuale incarico giornalistico per la realizzazione di comunicati stampa e conferenza stampa.
12. Resta facoltà dell'Ufficio stampa della Provincia non assumere l'incarico, per ragioni di opportunità, o per i casi di conflitto di interesse, di comunicati stampa e conferenze stampa richiesti dall'Ente di Gestione. Nel caso di impossibilità ad assumere l'incarico, l'Ufficio stampa della Provincia provvede a dare immediato riscontro e comunque non oltre 1 giorno lavorativo dalla richiesta avanzata dall'Ente di Gestione.
13. L'Ente di Gestione assicura la predisposizione della documentazione necessaria a garantire l'efficace e tempestiva esecuzione dell'attività dell'ufficio; nello specifico deve provvedere alla trasmissione del materiale e ogni utile documentazione relativa all'evento da comunicare, nei termini preventivamente concordati con l'Ufficio stampa della Provincia.
14. L'Ufficio stampa della Provincia mette a disposizione recapiti telefonici e di posta elettronica per fornire riscontri a richieste urgenti negli orari di servizio dei propri giornalisti.
15. Per particolari esigenze, i giornalisti della Provincia potranno recarsi per incontri informativi presso le altre sedi dell'Ente di Gestione.

### **Art. 3 - Organizzazione del personale e delle risorse**

1. La Provincia di Modena dispone attualmente di un Ufficio stampa composto da personale giornalistico, iscritto nell'albo, e da personale amministrativo.
2. Le risorse umane e i beni materiali e strumentali sono messi a disposizione da parte della Provincia senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente di Gestione, fatte salve le deroghe espressamente indicate al successivo art. 4 della presente convenzione.

### **Art. 4 – Norme finanziarie**

1. L'Ente di Gestione sostiene un costo fisso annuo anticipato di adesione alla convenzione quale contributo come compartecipazione alle spese generali di segreteria e di funzionamento del servizio pari a € 500,00 (cinquecento).
2. Eventuali ulteriori spese necessarie per una più efficace comunicazione (per esempio l'impiego di service televisivi) saranno valutate a parte e non saranno comunque a carico della Provincia.

### **Art. 5 – Durata e recesso**

1. La convenzione ha efficacia e decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla formale sottoscrizione di entrambe le Parti.
2. La convenzione ha durata triennale ed è rinnovabile.
3. L'Ente di Gestione e la Provincia possono comunicare, anche entro il termine di durata della convenzione, la volontà di recedere in qualsiasi momento. La dichiarazione di recesso ha effetto alla scadenza dell'anno in corso.
4. Costituisce causa di risoluzione con effetto immediato da parte dell'Ente di Gestione, l'accertato inadempimento agli obblighi assunti.
5. In caso di recesso, resta fermo l'obbligo di corrispondere alla Provincia il costo fisso annuale.

Modena, lì

Per la Provincia di Modena

---

Per l'Ente di Gestione per i Parchi  
e la Biodiversità dell'Emilia Centrale

---